



**Camera di Commercio
Sassari**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO DI LISTINI PREZZI ED ATTIVITA' COLLEGATE

Approvato nella riunione del Consiglio Camerale del 18/12/2015

Art.1 - Oggetto del servizio

E' istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. di Sassari il "Servizio di deposito listini prezzi".
Il presente Regolamento disciplina il Servizio di deposito listini e le attività ad esso collegate.

Il Servizio ha per oggetto il deposito, presso l'Ufficio Statistica, dei Listini dei Prezzi e delle Tariffe praticate dalle imprese che producono beni e servizi, per gli usi consentiti dalle norme vigenti.
Presso l'Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Sassari le Imprese attive la cui sede legale o unità locale risulta essere iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio medesima possono depositare i propri listini, prezzi di beni, tariffe relative a beni e servizi.

Art. 2 – Modalità del Deposito

Le imprese per effettuare il deposito devono risultare:

1. iscritte presso la Camera di Commercio di Sassari;
2. iscritte nello stato di impresa attiva
3. in regola con il pagamento del diritto annuale.

Il deposito avviene secondo le seguenti modalità:

- Il listino deve essere redatto su carta intestata e non contenere fogli bianchi. L'interessato deve presentare almeno due copie del listino prezzi; ogni pagina del listino deve essere numerata in ordine progressivo, timbrata e firmata in originale dal titolare/legale rappresentante.
- L'Ufficio preposto provvederà a verificare che la firma apposta sul listino provenga da persona munita di poteri di firma, secondo le risultanze del Registro Imprese. Nel caso in cui il firmatario non sia il titolare o rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere presentata copia della procura alla firma, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa depositante;
- Il listino deve essere in vigore al momento del deposito e tale resta fino al deposito successivo o fino al termine altrimenti fissato dalla ditta che lo deposita;
- La domanda di deposito è inoltrata tramite la compilazione di un apposito modello predisposto dall'Ufficio Statistica ed è accolta subordinatamente al rispetto delle condizioni del presente regolamento e al pagamento dei prescritti diritti di segreteria.
- Il visto per deposito viene rilasciato entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della domanda. L'originale del listino depositato rimarrà agli atti della Camera di Commercio mentre al depositante viene rilasciata una o più copie sulle quali saranno indicati gli estremi dell'avvenuto deposito.

Art. 3 – Rilascio di visti di conformità

Previa presentazione di apposita domanda - secondo il modello predisposto dall'Ufficio Statistica - anche contestuale a quella di deposito, l'Ufficio Statistica della Camera di Commercio rilascia visti di conformità su preventivi, offerte o fatture relativi a prodotti/servizi per i quali la ditta richiedente ha depositato il listino di vendita.

Il documento contabile da vistare deve essere redatto su carta intestata in duplice copia, ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo, timbrata e firmata in originale dal titolare/legale rappresentante.

Il visto di conformità costituisce unicamente dichiarazione attestante la corrispondenza tra i prezzi contenuti nel listino già depositato e quelli riportati su preventivi/offerte e non implica in alcun caso un parere sulla congruità dei prezzi riportati nel documento stesso.

Il visto di conformità verrà apposto solo se le voci riportate nella fattura/preventivo/offerta sono **identiche** a quelle del listino, sia nella descrizione che nel prezzo.

L'Ufficio, verificato il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e il pagamento dei prescritti diritti di segreteria, entro cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta, munisce i documenti del visto di conformità. La conformità si intende riferita esclusivamente ai listini depositati presso l'Ufficio Camerale.

Una copia del documento munito di visto di conformità viene conservata agli atti della Camera di commercio di Sassari, mentre almeno una copia munita di visto di conformità viene rilasciata all'impresa.

Art. 4 - Diritto di segreteria

Per ogni deposito di listini e/o tariffe o rilascio di visto di conformità il depositante deve corrispondere all'Ente Camerale il prescritto diritto di segreteria.

Art. 5 - Rilascio di copie semplici e/o conformi

I listini restano a disposizione per un'eventuale consultazione da parte di chiunque fosse interessato, con facoltà da parte della Camera di Commercio di rilasciare, a chiunque ne abbia interesse e/o ne faccia richiesta, copia degli atti depositati.

Per ogni copia rilasciata, è prevista la corresponsione di un diritto di segreteria secondo le disposizioni ministeriali in materia di importi di diritti di segreteria per albi, ruoli, elenchi e atti vari.

Art. 6 – Conservazione dei listini

I listini e le copie dei visti rilasciati sono conservati dalla Camera di Commercio per 5 anni dalla data del deposito o del visto.

Art. 7 - Esenzione da responsabilità

La Camera di Commercio di Sassari assume il ruolo di depositaria non effettuando quindi alcuna valutazione in merito ai prezzi e/o tariffe oggetto del servizio, e non assume alcuna responsabilità sul contenuto dei listini prezzi e/o delle tariffe depositati, o sulle clausole o condizioni in essi riportate. La responsabilità della determinazione e veridicità dei prezzi e di quanto contenuto nei listini depositati, pertanto, ricade esclusivamente in capo ai depositanti.

Art. 8 – Informativa sulla Privacy

Nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio I.A.A. di Sassari per le finalità di cui agli artt. precedenti, si acconsente al loro trattamento da parte della stessa ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs 196/2003, ivi compresi i diritti che derivano ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Sassari, via Roma 74 07100 Sassari. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Camera di Commercio.

Art. 9 - Modifiche al presente regolamento

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il presente regolamento qualora norme e disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia.